



Roma, 02/01/2025
Prot. 2025-U-DIMM-2
All. 1

A tutte le strutture

Oggetto: **Legge n. 187 di conversione del DL 145/2024 – DL Immigrazione (G.U. n.289 del 10-12-2024)**

Care compagne e cari compagni,

a seguito delle note di commento e valutazione politica già inviate il 23 ottobre e il 26 novembre 2024, il 10 dicembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 187, del 9 dicembre 2024, riguardante la conversione in legge del D.L. n. 145, dell'11 ottobre 2024, recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.”* (cd. DL Immigrazione). Nella nuova Legge - entrata in vigore l'11 dicembre 2024 - sono confluite le norme relative all'elenco dei Paesi di origine sicuri, introdotte dal D.L. 158/2024 che pertanto è stato abrogato. Di quest'ultimo decreto restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e rimangono salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante il periodo della sua validità.

In sintesi, la legge di conversione include le seguenti modifiche:

- Testo Unico Immigrazione -TUI (D.Lgs. 286/1998);
- D.Lgs. 25/2008 concernente le procedure relative al riconoscimento della Protezione Internazionale;
- D.Lgs. 142/2015 relativo all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- D.L. n. 130/2020 convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 per la parte riguardante i controlli dell'attività dei soggetti che soccorrono i migranti;
- D.L. n. 13/2017 convertito dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46 a proposito della possibilità di impugnare le decisioni della Commissione da parte dei richiedenti asilo “denegati”;
- D.L. n. 20/2023 convertito nella Legge n. 50/2023 per ciò che concerne la programmazione dei flussi di ingresso;
- Legge n. 14/2024 relativamente alla giurisdizione e alla legge applicabile ai cittadini stranieri trattenuti nei centri di trattenimento collocati in Albania;
- D.Lgs. 276/2003 per quanto attiene alle sanzioni in caso di illecita intermediazione di manodopera;
- D.L. 105/2021 convertito con la Legge 126/2021, relativo alla proroga delle norme di esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga ai requisiti professionali;
- D.P.C.M. 11 giugno 2019 n. 78 riguardante le norme che regolano l'organizzazione del Ministero dell'Interno;



- D.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
- D.Lgs. n. 150/2011 per la parte riguardante le controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale.
- Legge 187/2024 di conversione del D.L. 11 ottobre 2024 n. 145
- Le modifiche al D.Lgs. 25/2008: le procedure per la Protezione Internazionale dopo il D.L. 145/2024 convertito dalla Legge 187/2024;
- Le modifiche al D.Lgs. 142/2015:
 - le procedure relative all'accoglienza e al riconoscimento della Protezione Internazionale;
- Le modifiche al D.L. 130/2020 convertito con la Legge 173/2020:
 - il fermo amministrativo delle imbarcazioni e degli aeromobili;
- Le modifiche al D.L. 13/2017 convertito con la Legge 46/2017:
 - competenza per l'impugnazione della decisione negativa della Commissione Territoriale;
 - competenza della Corte d'Appello;
- Legge 14/2024 "Protocollo tra l'Italia e l'Albania": Giurisdizione e legge applicabile;
- Le modifiche al D.P.R. 115/2002: Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di illecita intermediazione e di sfruttamento lavorativo;
- Le modifiche al D.Lgs. 276/2003: sanzioni per la violazione della somministrazione illecita. L'entrata in vigore delle norme riguardanti il contenzioso giudiziario in materia di protezione internazionale.

Oltre alle modifiche alle norme sopra citate, la Legge 187/2024 introduce:

- le disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025 (art. 2);
- la sospensione dei procedimenti relativi al rilascio del Nulla-osta al lavoro a cittadini di Paesi a particolare rischio (art. 3);
- le disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e degli uffici consolari (art. 4);
- l'art. 18-ter TUI relativo al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 5);
- le misure di assistenza (artt. 6 e 7) e la "vigilanza, tutela e protezione" (art. 8) per i titolari del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo art. 18-ter TUI;
- le disposizioni relative alla lista dei Paesi sicuri (art. 12-bis);
- la modifica all'art. 28 TUI riguardante il diritto all'unità familiare e all'art. 29 TUI circa la verifica delle condizioni alloggiative per il ricongiungimento familiare (artt. 12-ter e 12-quater);
- norme per l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi oltre a materiali ceduti in uso a Paesi terzi (art. 15-bis);
- disposizioni transitorie (art. 19).



LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE (TUI)

1. Le procedure per gli ingressi per motivi di lavoro

Rilascio del visto di ingresso

L'articolo 4 del TUI prevede che:

- all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscano gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata: **questa disposizione entrerà in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;**
- l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.
- all'articolo 4 comma 2-bis TUI viene specificato che la comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione all'ingresso verrà effettuata esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica.

La sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione

All'art. 4Bis del TUI è ora previsto che la stipula **dell'Accordo di integrazione avverrà mediante l'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata**, secondo le medesime modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (vedi il paragrafo successivo).

La sottoscrizione del contratto di soggiorno

Con l'abrogazione del comma 3 dell'art. 5Bis del TUI, **non è più previsto che il contratto di soggiorno per lavoro venga sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.** A tale riguardo, l'art. 22 comma 6 (novellato) TUI prevede che **entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivano, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.** Inoltre, **il lavoratore potrà altresì firmare il contratto in forma autografa.** Tale documento nel medesimo termine è **trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro** al SUI per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Permesso di lungo periodo di Paesi Ue e svolgimento di un lavoro

L'art. 9bis comma 1 TUI prevede: il titolare di un **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea** e in corso di validità, **può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi**, al fine di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, **al di fuori delle quote programmate con il Decreto flussi.**

Nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato

L'art. 22 TUI è stato riformato introducendo **meccanismi di digitalizzazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'ingresso per motivi di lavoro subordinato.** Si riducono i termini entro i quali il Centro per l'Impiego è tenuto a fornire l'esito della verifica di indisponibilità dei lavoratori presenti in Italia: se non viene reso in **8 giorni**, il riscontro è da ritenersi negativo (comma 2bis art. 22 TUI).

Inoltre, è previsto che sia da considerare **irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo una precedente e analoga domanda.** Tale disposizione non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.



È considerata irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, **risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo)** del Codice Penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato o revocato qualora il contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità digitali non sia trasmesso entro 8 giorni al SUI, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore (5-ter.).

Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro al SUI entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore: questa disposizione si applica a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. In assenza di conferma entro il suddetto termine, **l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato**. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero **rilascia il visto di ingresso**.

Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e il SUI avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia (5-quinquies). **Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale**, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. Entro otto giorni, tale documento è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (comma 6).

Le nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro stagionale

L'art. 24 TUI viene parzialmente rivisto prevedendo la digitalizzazione del procedimento alla pari di quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro subordinato. La sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale avviene con le medesime modalità introdotte per la procedura del lavoro subordinato (comma 11 art. 24 TUI).

Rimane la possibilità di **prorogare entro il limite massimo di 9 mesi** il nulla-osta, rilasciato in origine. **La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto** e il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) (comma 8).

Una novità rilevante riguarda la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale che può essere richiesta al di là dei limiti delle quote del Decreto flussi. Rimangono le altre condizioni previste dalla normativa: aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e la disponibilità di una offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (comma 10).

Ulteriori modifiche al TUI riguardanti l'ingresso per lavoro

Il D.L. 145/2024 convertito alla Legge 187/2024 introduce alcune modifiche alle procedure autorizzative previste dagli articoli 24-bis (comma 4) relativamente alle verifiche nel settore agricolo e riguardo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per gli ingressi per lavoro in casi particolari (27 comma 1ter TUI) e per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori altamente qualificati per i quali è previsto il rilascio della Carta blu UE (27quater commi 6 e 9 TUI).



Entrata in vigore

Se non diversamente indicato, le novità riportate nei paragrafi precedenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste per l'anno 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 (Decreto Flussi 2025).

2. Le misure di controllo dell'immigrazione

Respingimento alla frontiera

Con la modifica dell'art. 10 comma 2 TUI, il **respingimento con accompagnamento alla frontiera** potrà essere disposto nei confronti degli stranieri rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, condotti nelle zone di frontiera o di transito individuate con decreto del Ministro dell'interno.

Reato di clandestinità: non luogo a procedere per le vittime di sfruttamento

In caso di rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 18Ter TUI, per il procedimento penale instauratosi in seguito all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere (10-bis comma 6 TUI, modificato).

Accesso alle SIM dei cittadini stranieri irregolari

L'art. 10-ter del TUI è stato modificato prevedendo, per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero che è giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio e condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi, l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quanto è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. In mancanza di cooperazione, il Questore può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È previsto il divieto di accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione dell'interessato. Tale disposizione si applica anche ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR (centro di permanenza per i rimpatri) ai fini del rimpatrio (art. 14 comma 1.2 TUI). Nel caso venga disposta la perquisizione questa deve essere comunicata al giudice di pace entro 48 ore e convalidata dallo stesso entro ulteriori 48 ore. Se la perquisizione si dispone nei confronti di un minore è competente il Tribunale per i minorenni. Per gli altri casi in cui è previsto l'obbligo di cooperazione, si legga oltre.

Esecuzione delle espulsioni

L'art. 14 comma 6 TUI individua i termini e i casi in cui il ricorso contro i decreti di convalida del trattenimento nei CPR non sospendono l'esecuzione della misura.

Rimpatrio assistito

L'art. 14-ter TUI è stato parzialmente modificato rispetto ai soggetti nei confronti dei quali non si applicano le disposizioni che regolano i rimpatri assistiti (commi 2 e 5).

3. L'Intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento del lavoro

Il permesso di soggiorno per casi speciali

Con l'introduzione dell'art. 18Ter TUI viene istituito il **permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** in sostituzione di quanto previsto dall'art. 22 TUI. Quando



nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento lavorativo) commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il Questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno recante la dicitura «**casi speciali**», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, al di fuori delle quote del Decreto Flussi, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il D.L. 145/2024 convertito ha abrogato i commi 12quater, 12quinquies e 12sexies dell'art. 22 TUI, che prevedevano il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali in caso di particolare sfruttamento lavorativo, verificate determinate condizioni. Ogni richiamo ai commi citati in precedenza, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter TUI.

Per quanto concerne le aggravanti delle sanzioni previste nei confronti del datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con il permesso scaduto o non rinnovato nei termini previsti, il D.L. 145/2024 convertito ha abrogato la condizione di “particolare sfruttamento” nel caso venga contestato il reato di cui all'articolo 603-bis del Codice Penale.

Le misure di assistenza

L'art. 6 del D.L. 145/2024 convertito prevede che il lavoratore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» di cui sopra, possa essere ammesso alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo, tramite programmi individuali di assistenza. È prevista l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione. Le misure di assistenza non possono essere disposte nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 6 del D.L. 145/2024 convertito. Le misure di assistenza si applicano anche ai parenti e agli affini entro il secondo grado del lavoratore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 18-ter TUI. L'art. 7 del D.L. indica quando si possono revocare le misure di assistenza: tra queste ultime, è ricompreso il rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro. Infine, l'art. 8 del D.L. interviene in merito alla vigilanza, alla tutela e alla protezione dei destinatari del permesso suddetto.

La tutela delle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi

Il nuovo comma 3bis dell'art. 18 TUI ha esteso anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) l'applicazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. In precedenza, tale programma era garantito alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 (riduzione in schiavitù) e 601 (tratta di persone) c.p.



4. Diritto all'unità familiare – Ricongiungimento familiare

La Legge di conversione ha modificato l'art. 28TUI inserendo specificamente il permesso di soggiorno per "protezione internazionale" tra i titoli che consentono di mantenere o di riacquistare l'unità familiare in sostituzione della precedente dizione che era "asilo". Inoltre, è previsto che gli stranieri a cui è riconosciuto il diritto al ricongiungimento, per presentare la richiesta di ricongiungimento familiare, devono dimostrare di aver maturato un **periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale, criterio restrittivo rispetto al precedente che prevedeva il possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Fanno eccezione, relativamente al criterio della durata della residenza legale, i titolari del permesso di soggiorno rilasciato per protezione internazionale e per i casi di ricongiungimento familiare a favore dei figli minori ed equiparati.**

Un'altra modifica riguarda l'art. 29 TUI: secondo la nuova norma, **l'idoneità dell'alloggio**, necessario per il ricongiungimento familiare, dovrà essere verificata tenuto conto del numero degli occupanti e di quanto stabilito dal Decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 relativo ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI NEL 2025

Le procedure per i flussi – precompilazione delle domande

L'art. 2 del D.L. 145/2024 convertito con la Legge 187/2024 ha previsto per il 2025, che i datori di lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro che intendono presentare nell'ambito del Decreto Flussi 2023-2025 la richiesta di nulla osta al lavoro, dovranno precompilare i moduli della domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati saranno definiti con una circolare congiunta dei Ministeri interessati.

Dal 1° luglio al 31 luglio 2025 potranno essere precompilate le domande relative **al trenta per cento** delle quote riservate al lavoro stagionale nel settore **turistico-alberghiero** il cui termine di presentazione decorrerà dal 1° ottobre 2025 (si legga sotto).

Le amministrazioni effettueranno i controlli sulle dichiarazioni fornite in occasione della precompilazione entro i termini indicati dal comma 1 dell'art. 2 del D.L.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, esegue le verifiche di osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.

Le quote per lavoro stagionale e i termini per la presentazione delle istanze

Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dal Decreto flussi 2023-2025 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.

Per questi ingressi, per il 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorrono:

- a) per il **settore agricolo**, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- b) per il **settore turistico-alberghiero**, in misura pari al **settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025** e, in misura pari al **trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025**.

Ingressi per lavoro di assistenza familiare o sociosanitaria

In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote il nulla osta al lavoro, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziane. **La Legge di conversione del D.L. 145/2024 ha previsto che il 40% di tale quota venga riservata alle lavoratrici.**



La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le **richieste di assunzione** possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 TUI, con **esclusione** del comma 5.01 (che prevede: "...il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo...").

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per questa tipologia di ingressi, entro il limite massimo di 10.000 istanze, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

Per i primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, questi lavoratori possono esercitare attività lavorative esclusivamente nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere richiesto un nuovo nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione, nell'ambito dei limiti delle quote di cui al Decreto Flussi.

Numero massimo di richieste di Nulla-osta

Per l'anno 2025, **i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo e per lavoro stagionale dei cui al Decreto flussi 2023-2025.** Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis TUI nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro etc...) i quali garantiscono che il numero di richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali saranno definite con una circolare interministeriale.

Incrementate le quote per lavoro stagionale

Per il 2025, l'art. 2 del D.L. 145/2024 convertito ha previsto **l'incremento delle quote complessive** per motivi di lavoro subordinato stagionale nei **settori agricolo e turistico-alberghiero: da 93.550 a 110.000.**

Inoltre, vengono incrementate le quote riservate per il settore agricolo (da 42.000 a 47.000), per le istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro autorizzate e previste dal Decreto Flussi 2023-2025. È previsto infine, l'incremento (da 32.000 a 37.000) delle quote riservate per il settore turistico, per le istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.



Ruolo delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri

Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati - prima sezione -, potranno svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi formativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo.

Ingressi riservati alle lavoratrici

Una quota fino al 40 per cento del totale sia degli ingressi previsti dal Decreto flussi di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023 sia quelli per lavoro di assistenza familiare e socio-sanitaria "fuori quota", **viene riservata alle lavoratrici**, per lo svolgimento di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e per l'assistenza familiare e sociosanitaria. Alle lavoratrici che eccedono la quota di riserva si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

FLUSSI: SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A CITTADINI DI PAESI A PARTICOLARE RISCHIO

L'art. 3 del D.L. 145/2024 convertito stabilisce che per le domande di nulla osta al lavoro destinate **ai lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio** di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, non si applica il comma 5.01 dell'articolo 22 TUI (che prevede: "...il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo...") e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal 24-bis TUI.

Salvo che alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 145/2024 (11 ottobre 2024), sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro, già rilasciati in favore dei lavoratori di cui sopra, è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma predetta i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 145/2024, sono sospesi.

Il Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale con proprio decreto, individuerà gli Stati e i territori ad elevato rischio. Nelle more dell'adozione di tale decreto, fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni riportate in precedenza si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORATORI PER IL 2026/2028

Il D.L. 145/2024, convertito dalla Legge 187/2024 ha modificando l'art. 1 del D.L. 20/2023 convertito dalla Legge 50/2023, ha esteso la programmazione dei flussi di ingresso per lavoro "in deroga" alle disposizioni del TUI, al triennio 2026-2028.

NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE

Il termine per l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, **è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027** (art. 2 comma 8-bis del D.L. 145/2024 convertito con la Legge 187/2024).



LE MODIFICHE AL D.LGS. 25/2008

Le procedure per la Protezione Internazionale dopo il D.L. 145/2024 convertito dalla Legge 187/2024

La domanda reiterata

All'articolo 2 del D.Lgs. 25/2008 viene modificata la definizione di “domanda reiterata”. È tale l'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente:

- anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda (art. 23 D.Lgs. 25/2008, vedi oltre)
- o dopo l'estinzione del procedimento a seguito della decisione della Commissione Territoriale di sospendere l'esame della domanda perché non è stato possibile ricavare elementi di valutazione della stessa e l'interessato non abbia richiesto la riapertura del procedimento entro nove mesi dalla sospensione (commi 2 e 3 art. 23bis D.Lgs. 25/2008).

Paese di origine sicuri

L'art. 2-bis del D.Lgs. 25/2008 ha individuato i Paesi di origine sicuri: **Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia**. È stata abrogata la previsione secondo la quale la designazione di Paese di origine sicuro potesse essere fatta con l'eccezione di parti del territorio: rimane in vigore invece, l'eccezione “di categorie di persone”. L'elenco dei predetti Paesi è aggiornato periodicamente dal Consiglio dei Ministri entro il 15 gennaio di ciascun anno, con un atto avente forza di legge da notificare alla Commissione europea.

Commissioni Territoriali – colloquio personale

Il D.L. 145/2024 convertito ha modificato gli **artt. 4 e 12 del D.Lgs. 25/2008** che regolano la composizione delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale durante il colloquio personale dei richiedenti asilo.

Revoca della protezione speciale

All'art. 5 del D.Lgs. 25/2008 è inserito il comma 1quater secondo il quale la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo è competente per la revoca della protezione speciale qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Nel decidere, la Commissione dovrà tenere conto dei divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del TUI. Inoltre, il nuovo comma 3-ter dell'art. 33 del D.Lgs. 25/2008 prevede che le disposizioni che regolano la revoca e la cessazione della Protezione Internazionale si applichino anche ai procedimenti di revoca della protezione speciale.

Obbligo di cooperazione

All'art. 11 del D.Lgs. 25/2008 è stato introdotto l'obbligo per il richiedente asilo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario, per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso e di consegnare i documenti in suo possesso, incluso il passaporto.

Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale – riapertura del procedimento

Il D.L. 145/2024 ha rivisto le norme che precedentemente intervenivano rispetto alla mancata presentazione del richiedente protezione internazionale al colloquio davanti alla Commissione territoriale abrogando i **commi 4 e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 25/2008**. Inoltre, l'art. 23Bis di quest'ultimo decreto, è stato completamente rivisto,



prevedendo che la domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui il richiedente:

- prima di essere convocato per il colloquio della Commissione Territoriale si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento;
- non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione e la notifica della convocazione è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 o 3-bis del D.Lgs. 25/2008, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.

Nei casi predetti, la Commissione Territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito ovvero sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa. In questi casi, il richiedente può chiedere la riapertura del procedimento sospeso, per una sola volta, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.

La domanda presentata dal richiedente, successivamente alla decisione di rigetto/estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis del D.Lgs 25/2008. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento.

Ulteriori limitazioni sono previste per coloro che hanno presentato la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e che provengono da un Paese designato di origine sicuro ovvero da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

Procedure accelerate

La Legge di conversione del D.L. 145/2024 ha modificato l'**art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008** prevedendo che la procedura accelerata si applica anche al richiedente protezione internazionale che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.

Rimpatrio e respingimento

Il nuovo **comma 4-bis dell'art. 32 del D.Lgs. 25/2008** stabilisce che in caso di rigetto della domanda, perché non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero quando ricorrono le cause di cessazione o di esclusione ovvero per manifesta infondatezza ovvero qualora non ricorrano in una parte del Paese di origine, fondati motivi perché l'interessato possa temere di essere perseguito o altro, e la procedura si svolge direttamente alla frontiera e o nelle zone di transito, la decisione della Commissione

Territoriale reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'art. 10 comma 2 della lettera b-bis) TUI. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'**articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 25/2008**.

Termini per l'impugnazione in caso di procedura accelerata

Il D.L. 145/2024 convertito nella Legge 187/2024 ha modificato quanto previsto dall'**art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008** a proposito dei termini per la presentazione del ricorso quando viene applicata la **procedura accelerata** di cui all'**art. 28-bis dello stesso D.Lgs. 25/2008**.

La nuova formulazione del comma 2-bis del citato art. 35-bis prevede che nei seguenti casi, il termine previsto per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale è **di 15 giorni**:

- domanda reiterata;
- domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che comportano il diniego dello status di rifugiato o l'esclusione della protezione sussidiaria, in particolari



condizioni di trattenimento, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente;

- richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento per situazioni differenti da quelle indicate in precedenza;
- domanda manifestamente infondata;
- richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;
- nei casi in cui è stato adottato un provvedimento di trattenimento.

Per i casi di procedura accelerata riportati di seguito invece, il **termine per il deposito del ricorso è di sette giorni** decorrenti dalla data di notifica della decisione della Commissione Territoriale (**comma 2-ter art. 35-bis D.Lgs. 25/2008**):

- domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
- domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro;
- richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, fuori dai casi previsti al punto precedente.

Al **comma 4 dell'art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008** è previsto che in alcuni casi l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa. Contro la decisione negativa o positiva è ammesso il reclamo in Corte d'Appello.

Il termine di impugnazione per i casi riportati sopra e le condizioni per la sospensiva sono riportate ugualmente anche dall'art. 35-ter D.Lgs. 25/2008.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 142/2015

Le procedure relative all'accoglienza e al riconoscimento della Protezione Internazionale

Esclusione dalle misure di accoglienza

All'art. 1 del D.Lgs. 142/2015 è stato introdotto il comma 2-bis che prevede l'esclusione dalle misure di accoglienza per il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.

L'attestato nominativo del richiedente protezione internazionale

L'articolo 4 del D.Lgs. 142/2015 modificato ha introdotto sostanziali novità riguardo l'attestato nominativo rilasciato al richiedente la protezione internazionale. È previsto che quest'ultimo venga rilasciato in tutti i casi in cui è disposto il trattenimento del richiedente asilo ai sensi dello stesso D.Lgs. 142/2015. Esso reca il codice unico d'identità (CUI) - assegnato dopo il fotosegnalamento -, la fotografia e le generalità dell'interessato. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente Protezione Internazionale, attesta l'identità dichiarata dallo stesso e consente il riconoscimento del titolare alla pari di un altro documento di riconoscimento così come individuati dall'art. 1 comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000.

Obbligo di cooperazione

All'**art. 6 del D.Lgs. 142/2015**, è stato inserito il comma 4-bis. Quest'ultimo prevede che nel caso in cui il richiedente asilo non osservi l'obbligo di cooperazione ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso,



il Questore possa disporre che gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.

Il provvedimento di trattenimento

Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente la protezione internazionale è trasmesso, senza ritardo e comunque **entro quarantotto ore** dalla sua adozione, alla Corte d'Appello e non più al tribunale sede della sezione specializzata. Contro il predetto provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione entro 5 giorni (**art. 6 D.Lgs.142/2015, modificato**).

Trattenimento durante la procedura in frontiera – termini del ricorso

Il **comma 1 dell'art. 6bis del D.Lgs. 142/2015** prevede che il richiedente possa essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera quando la domanda di protezione internazionale è stata presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli ovvero quando la domanda di protezione internazionale è stata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (art. 28bis comma 2 lettere b) e b-bis) D.Lgs 25/2008). Con la modifica introdotta dal D.L. 145/2024 convertito, il **trattenimento è previsto fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-ter del D.Lgs. 25/2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.**

Inoltre, la nuova formulazione del **comma 2 dell'art. 6bis** del D.Lgs. 142/2015, prevede che il trattenimento possa essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.

Al richiedente che non è trattenuto si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 25/2008 e in caso di ricorso, l'art. 35-ter del medesimo decreto, vale a dire: possibilità di depositare il **ricorso nel termine di sette giorni** decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione Territoriale; la proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

Vale anche per il trattenimento previsto dall'art. 6bis del D.Lgs. 142/2015, l'obbligo di cooperazione da parte del richiedente e l'applicazione delle misure in caso di inosservanza dello stesso (**nuovo comma 4bis art. 6bis D.Lgs. 142/2015**).

Identificazione dei minori stranieri non accompagnati – obbligo di cooperazione

Il nuovo comma 3.1 dell'art. 19bis D.Lgs. 142/2015 prevede che ai fini dell'identificazione di un minore non accompagnato, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, **è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso**. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell' art. 10ter comma 2ter TUI, vale a dire che il Questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Competente per la convalida è il Tribunale per i Minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.



Convalida del trattenimento del richiedente asilo

La Corte d'Appello è competente a convalidare le "misure alternative al trattenimento" applicate al richiedente la protezione internazionale nei confronti del quale sono venuti meno i presupposti per il trattenimento nelle strutture preposte (**art. 14 comma 6 D.Lgs. 142/20215**).

Accoglienza

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 8 D.Lgs. 142/2015, prevede che l'accoglienza venga assicurata con priorità a coloro che sono giunti in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza.

LE MODIFICHE AL D.L. 130/2020 CONVERTITO CON LA LEGGE 173/2020

Il fermo amministrativo delle imbarcazioni e degli aeromobili

Fermo amministrativo delle imbarcazioni e termini per il ricorso

Il D.L. 145/2024 convertito con la Legge 187/2024 interviene a modificare l'art. 1 del D.L. 130/2020 convertito con la Legge 17/2020, **riducendo drasticamente i termini per la presentazione del ricorso (si passa da 60 a 10 giorni) contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave a cui viene contestato** il mancato rispetto delle disposizioni in materia di soccorso in mare. Il Prefetto decide nei successivi cinque giorni.

Fermo amministrativo dell'aeromobile

Inoltre, allo stesso articolo 1 vengono inserite norme di contrasto alle attività di ricerca e di soccorso realizzate da aeromobili privati anche a pilotaggio remoto. Similmente a quanto previsto per le imbarcazioni di ricerca e soccorso, i predetti soggetti hanno l'obbligo di informare di ogni situazione di emergenza l'ENAC e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Il pilota deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile. Nel caso di violazione delle predette disposizioni, al pilota si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale viene estesa al proprietario dell'aeromobile. Alla già menzionata contestazione, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato. Avverso il provvedimento di fermo, è ammesso il ricorso da depositare entro dieci giorni dalla notifica dello stesso e l'autorità che ha adottato il provvedimento è tenuto a decidere nei successivi cinque giorni.

LE MODIFICHE AL D.L. 13/2017 CONVERTITO CON LA LEGGE 46/2017

Competenza per l'impugnazione della decisione negativa della Commissione Territoriale

L'art. 1 modificato del D.L. 13/2017 convertito con la Legge 46/2017, stabilisce che le sezioni specializzate dei Tribunali sono competenti esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del D.Lgs. 25/2008 (rigetto della domanda di protezione internazionale), anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale: non sono più competenti per la convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti asilo. Tale competenza viene attribuita alla Corte d'Appello.

Competenza della Corte d'Appello

Per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del TUI nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 **è competente la Corte d'Appello** nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.



LE MODIFICHE ALLA LEGGE 14/2024 – “Protocollo tra l’Italia e l’Albania”

L’articolo 1 della Legge di ratifica del “Protocollo tra l’Italia e l’Albania” è stato modificato inserendo, in aggiunta, la competenza della Corte d’Appello. In precedenza, era prevista esclusivamente la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del tribunale di Roma e l’ufficio del giudice di pace di Roma.

LE MODIFICHE AL D.P.R. 115/2002

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di illecita intermediazione e di sfruttamento lavorativo

Il comma 4-quater dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002 è stato modificato prevedendo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del lavoratore straniero che risulti parte offesa del delitto previsto dall’art. 603Bis del Codice Penale, quando contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili.

LE MODIFICHE AL D.LGS. 276/2003

Sanzioni per la violazione della somministrazione illecita

L’importo massimo della sanzione pecuniaria prevista in caso di violazione della normativa in materia di somministrazione è stato aumentato a 60.000 euro.

L’entrata in vigore delle norme riguardanti il contenzioso giudiziario in materia di protezione internazionale

Le disposizioni del capo IV del D.Lgs. 145/2024 convertito nella Legge 187/2024 si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del D.L. 145/2024.

Fraterni saluti.

Maria Grazia Gabrielli
Segreteria Confederale CGIL Nazionale

Sara Palazzoli
Collegio di Presidenza INCA Nazionale